



CONSULAMBIENTE S.A.S. DI FRACASSETTI LUCIANO & C.
CONSULENZE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE INDUSTRIALE ED AMBIENTE

NUOVA DIRETTIVA CAMPI ELETTROMAGNETICI N. 2013-35-UE

- Settore: Sicurezza e Salute sul Lavoro
- Normativa di Settore collegata: D.Lgs. 81/2008 e smi Titolo VIII Capo IV
- Destinatari: Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SPP) - Consulenti
- Revisione Documento Informativo: Rev.00 del 05/07/2013



NUOVA DIRETTIVA CAMPI ELETTROMAGNETICI N. 2013-35-UE

01Direttiva_2013-35-UE

Settore: Sicurezza/Salute sul Lavoro

Rev.00 del 05.07.2013

Pagina 2 di 5

INDICE

1.	DIRETTIVA N.2013-35-UE	3
1.1	INTRODUZIONE	3
1.2	NOTE TECNICHE	3
1.3	RICADUTE SULLA NORMATIVA ITALIANA	5



NUOVA DIRETTIVA CAMPI ELETTROMAGNETICI N. 2013-35-UE

01Direttiva_2013-35-UE

Settore: Sicurezza/Salute sul Lavoro

Rev.00 del 05.07.2013

Pagina 3 di 5

1. DIRETTIVA N.2013-35-UE

1.1 INTRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 179 del 29 giugno è stata pubblicata la Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 2013, concernente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).

Essa è la ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

La direttiva 2013/35/UE sostituisce la direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004, la quale viene abrogata dal 29 giugno 2013, e dovrà essere recepita dagli Stati Membri della U.E. entro il 01/07/2016.

La necessità di una nuova direttiva in materia è dovuto al fatto che vari soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato serie preoccupazioni sul potenziale impatto dell'attuazione della precedente direttiva (2004/40/CE); inoltre, sono state inoltre espresse preoccupazioni in merito all'impatto della stessa su specifiche attività industriali.

1.2 NOTE TECNICHE

Le innovazioni della nuova direttiva sono rilevanti, infatti:

- la direttiva 2004/40 era basata sul sistema dei valori limite di esposizione e dei valori d'azione, con le soglie per l'attivazione delle misure di prevenzione e protezione proposte dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) e contenute nelle Raccomandazioni pubblicate nel 1998 (considerando anche quelle per la protezione dai campi magnetici statici del 1994).
- La nuova direttiva 2013/35 recepisce le revisioni contenute nelle linee guida della stessa ICNIRP del 2009 - riguardo ai campi magnetici statici - e del 2010 - riguardo ai campi elettrici e magnetici variabili nel tempo per le frequenze comprese tra 1 Hz e 100 kHz- con indicazioni per la valutazione dei rischi per la prevenzione di effetti nocivi sulla salute e l'adozione delle misure necessarie per ridurre il livello di rischio professionale. Riguardo alle frequenze superiori a 100 kHz l'ICNIRP, con uno statement del 2009, ha confermato quanto indicato nelle raccomandazioni del 1998.

La direttiva 2013/35/UE si compone di quattro Capi per un totale di diciotto articoli e quattro allegati tecnici e riguarda, tra le altre, le attività professionali di saldatura, di manutenzione sulle linee elettriche ad alta tensione-elettrodotti, radar, sorgenti di microonde, impianti di ricetrasmisione e quelli di telefonia cellulare, i ponti radio, le attività di risonanza magnetica nel settore sanitario.

1. Il Capo I riguarda le disposizioni generali: il campo di applicazione (art.1), le definizioni (art.2), i valori limite di esposizione, i livelli d'azione e le ipotesi di deroga (art.3).



NUOVA DIRETTIVA CAMPI ELETTROMAGNETICI N. 2013-35-UE

01Direttiva_2013-35-UE

Settore: Sicurezza/Salute sul Lavoro

Rev.00 del 05.07.2013

Pagina 4 di 5

2. Il Capo II disciplina gli obblighi dei datori di lavoro, in particolare riguardo alla valutazione dei rischi e all'identificazione dell'esposizione (art.4), le disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi (art.5), le indicazioni su informazione e formazione dei lavoratori (art.6), la loro consultazione e partecipazione (art.7).
3. Il Capo III contiene disposizioni varie, tra cui le raccomandazioni per un'adeguata sorveglianza sanitaria (art.8), le sanzioni (art.9), le deroghe (art.10) alle disposizioni dell'art.3 riguardo ai VLE (Valori Limiti di Esposizione) e VdA (Valori di Azione), ossia:
 - la valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
 - tenuto conto dello stato dell'arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;
 - le circostanze giustificano debitamente il superamento del VLE;
 - si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante, ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.
4. Il Capo IV contiene le disposizioni finali per agevolare l'attuazione della direttiva, mettendo a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima della data di recepimento della direttiva da parte degli Stati membri (art.14), disposizioni sul riesame e relazioni (es. riguardo a ipotesi di effetti a lungo termine) (art.15), la data di recepimento della direttiva (1° luglio 2016) (art.16), la data di abrogazione della direttiva 2004/40/CE a partire dal 29 giugno 2013 (art.17), la data di entrata in vigore della direttiva (29 giugno 2013) (art.18), i destinatari della direttiva (gli Stati membri della Unione Europea) (art.19).

La direttiva contiene quattro allegati che riguardano:

- ✓ Allegato I: Grandezze fisiche concernenti l'esposizione ai campi elettromagnetici.
- ✓ Allegato II: Effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz.
- ✓ Allegato III: Effetti termici, valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz.
- ✓ Allegato IV: Tavola di concordanza (fra la presente direttiva e la direttiva 2004/40/CE).

I criteri di valutazione del rischio definiti dal documento Coordinamento Tecnico Regioni – ISPESL Prime indicazioni applicative del Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII; Prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione a campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro (dicembre 2008), basati sullo standard EN 50499: "Procedure per la valutazione dell'esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici", rimangono valide negli aspetti metodologici generali, nei criteri di giustificazione dell'esposizione, individuazione degli apparati a rischio, metodiche di zonizzazione, azioni conseguenti la valutazione.

I contenuti del documento sono da considerarsi obsoleti unicamente in relazione ai riferimenti ai livelli di azione per i lavoratori fissati dalla precedente direttiva 2004/40/CE e basati sulle raccomandazioni dell'ICNIRP 1998, i quali dovranno essere opportunamente aggiornati in accordo con i valori di azione/limite fissati dalla nuova Direttiva europea 2013/35/UE.



NUOVA DIRETTIVA CAMPI ELETTROMAGNETICI N. 2013-35-UE

01Direttiva_2013-35-UE

Settore: Sicurezza/Salute sul Lavoro

Rev.00 del 05.07.2013

Pagina 5 di 5

1.3 RICADUTE SULLA NORMATIVA ITALIANA

Con la riformulazione da parte del legislatore comunitario delle norme per la tutela dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici, viene di fatto posticipata di tre anni l'entrata in vigore della disciplina nazionale. Infatti, i limiti contenuti nell'All. XXXVI del D.Lgs.81/08, che avrebbero dovuto entrare in vigore al 31.10.2013 ai sensi della Direttiva 2004/40/CE, sono ora sostituiti da quelli indicati dalla nuova direttiva, ed entreranno in vigore il 01/07/2016, termine entro cui gli Stati membri devono adeguarsi.

Ai fini degli obblighi dei datori di lavoro in materia, restano in ogni caso vigenti le disposizioni generali di cui all'art.28 "Oggetto della valutazione dei rischi" del D.Lgs.81/08 e s.m.i, nonché quelle specifiche contenute nel Titolo VIII "Agenti Fisici" Capo I "Disposizioni generali" del D.Lgs.81/08 che riguardano gli agenti fisici (art.180), con l'obbligo del datore di lavoro (art.181) di:

- valutare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, inclusi quelli da esposizioni a campi elettromagnetici;
- di attuare le misure appropriate di tutela già in vigore dal 01/01/2009.

Le disposizioni del Capo IV "Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici" dello stesso Titolo VIII, che sarebbero dovute entrare in vigore al 31 ottobre 2013, sono sostituite da quanto previsto nella direttiva 2013/35/UE (art.306 del D.Lgs.81/08).

Resta quindi vincolante e sanzionabile per il datore di lavoro l'obbligo della valutazione dei rischi da esposizioni ai campi elettromagnetici, prendendo a riferimento per la valutazione il nuovo sistema dei limiti previsti dalla direttiva 2013/35/UE, che ora costituisce il corpo delle "norme di buona tecnica e buona prassi" da seguire, come richiesto dall'art.181 comma 1 del D.Lgs.81/08 per la valutazione dei rischi.

Infatti, ai fini della valutazione del rischio, considerato che l'impianto protezionistico delineato dalla nuova direttiva europea 2013/35/UE è in linea con gli orientamenti internazionali maggiormente accreditati (ICNIRP), nelle more del recepimento si ritiene comunque utile riferirsi alla direttiva medesima.

Il Responsabile dello Studio

Dr. Luciano Fracassetti